



COMUNE DI COMO

UFFICIO TECNICO

Settore Reti, Strade, Acque e Mobilità

***Accordo quadro per manutenzione
ordinaria e straordinaria impianti
semaforici periodo 2022-2023-2024-2025***

Schema di Scrittura Privata Accordo Quadro

IL RUP

Ing. Andrea Longoni

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Ciro Di Bartolo

IL PROGETTISTA

geom. Andrea Casartelli

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA ACCORDO QUADRO

Art.54 del D.Lgs. n.50/2016

Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria impianti semaforici

periodo 2022-2023-2024-2025

Premesso che:

- il Comune di Como ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici, dovendo anche far fronte con tempestività a tutti quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere anche carattere di urgenza ed indifferibilità;

- L'area interessata dalle opere di manutenzione comprende tutto il territorio comunale.

- si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario degli stessi interventi di manutenzione tramite la stipula di apposito Accordo Quadro, di cui all'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi ordini di lavoro/contratti applicativi;

- con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____, esecutiva in data _____ a firma del Dirigente del Settore Reti, Strade, Acque e Mobilità e per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura _____ con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso unico sull'elenco prezzi parte integrante del progetto di **"Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici periodo 2022-2023-2024-2025"**, per la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per un importo, compresi oneri per la sicurezza, di Euro 264.000,00 (duecentosessantaquattroemila/00), esclusa IVA in misura di legge;

- in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. _____ dd. _____, è stata proposta l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro all'Impresa _____ con il ribasso unico del _ % (_____ percento) da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara e che conseguentemente lo sconto praticato dalla ditta affidataria sull'elenco prezzi ha determinato un corrispondente aumento della disponibilità economica per il servizio di manutenzione fino alla concorrenza dell'importo pari a € _____ iva compresa;

- con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____, esecutiva il _____ a firma del Dirigente del Settore Reti, Strade e Acque e per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro all'impresa _____ ai sensi dell'art. 32 del

D. Lgs. n. 50/2016;

- con nota dd. _____ è stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

- in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

- occorre, quindi, provvedere alla stipulazione dell' Accordo Quadro con l'impresa aggiudicataria;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha dato atto, nel relativo verbale dd. _____, conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione degli interventi senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in volta disposti con appositi ordini di lavoro/contratti applicativi, nei quali saranno precisati l'oggetto della manutenzione, l'importo presunto ed il luogo di esecuzione.

Tutto ciò premesso e considerato

tra il Comune di Como, rappresentato dall'Ing. Ciro Di Bartolo, Dirigente del Settore Reti, Strade, Acque e Mobilità, domiciliato agli effetti del presente atto in Comune di Como Via Vittorio Emanuele II, 97, il quale interviene nella sottoscrizione del presente atto e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa _____, con sede a _____, in _____, più avanti detta anche "appaltatore", nella persona dell'Amministratore Unico, sig. _____, nato a _____ il _____ (_____) _____ 19 __ (millenovecento _____) e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'impresa stessa,

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di lavoro/contratti applicativi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici e degli orologi stradali secondo le condizioni di cui al capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente Accordo.

Gli interventi da eseguire appartengono alla categoria prevalente OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico.

Il Comune di Como, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di manutenzione mediante specifici eventuali ordini di lavoro/contratti applicativi emessi/stipulati di volta in volta in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, sulla base dell'offerta formulata mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara. Per tutto quanto non attualmente ricompreso nell'Elenco Prezzi allegato si farà riferimento al Prezzario Regione Lombardia 2021, con lo stesso sconto offerto in gara.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione del lavoro deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

I lavori oggetto del presente Accordo, da affidarsi sulla base di appositi ordini di lavoro/contratti applicativi, sono elencati nel Capitolato Prestazionale a titolo orientativo e non esaustivo.

L'Accordo riguarda l'esecuzione di tutte le attività, le verifiche, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni

di cui al presente Accordo, al Capitolato speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di lavoro/contratti applicativi.

Per gli appalti specifici non è previsto un impegno minimo, ma un impegno massimo di € 50.000,00.

L'Accordo Quadro è altresì esteso automaticamente anche ai nuovi impianti realizzati/acquisiti dall'Amministrazione Comunale di Como durante il periodo dell'accordo, senza che l'Operatore Economico possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 3 - Documenti facenti parte dell'accordo e dei successivi contratti applicativi/ordini di lavoro

Fanno parte del presente Accordo e sono allegati allo stesso:

Allegato sub 1: Capitolato Speciale descrittivo prestazionale

Allegato sub 2: Relazione Tecnica

Allegato sub 3: Elenco Prezzi

Allegato sub 4: Schema di Scrittura Privata

Allegato sub 5: Schema di Ordine di Lavoro

Allegato sub 6: Schema di Lettera Commerciale

Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

Fa parte dell'accordo il ribasso unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente Accordo Quadro, ancorché formalmente non allegato al medesimo, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e il Piano Operativo di Sicurezza che verrà redatto, se necessario, per ciascun intervento richiesto tramite ordine di lavoro/contratto applicativo.

Art. 4 - Interpretazione

In caso di discordanza di norme del detto capitolato tra loro non compatibili o non compatibili con l'accordo ed i contratti applicativi dello stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato prestazionale e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5 - Corrispettivo del contratto e modalità di liquidazione

Il valore massimo relativo all'Accordo Quadro rappresentativo del quantitativo degli ordini di lavoro/contratti applicativi che verranno stipulati nei periodi di durata dello stesso Accordo è pari, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, ad euro 264.000,00 (duecentosessantaquattromila,00), oltre all'ammontare dell'eventuale proroga nella misura massima del 10% del suddetto valore.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo, che è meramente presuntivo.

Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei lavori affidati con i singoli ordini di lavoro/contratti applicativi esecutivi del presente Accordo Quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza, che verranno di volta in volta stimati dalla stazione appaltante all'atto dell'affidamento dei singoli ordini di lavoro/contratti applicativi, in misura di legge.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione degli interventi manutentivi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici ordini di lavoro/contratti applicativi dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti specifici medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

Art. 6 - Tipo di appalto

Il presente Accordo è relativo ad “appalti a misura” come definiti dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Modifiche e varianti

Le modifiche e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi

La liquidazione è disciplinata dall'art. 28 Capo 5 Disciplina Economica del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento dell'appalto, l'appaltatore dovrà comunicare all'Ente entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di propria competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'Art. 49, comma 1, lettera b, sub. 2, del Decreto-Legge n. 77 del 2021 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, ed è autorizzato dall'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente per l'esecuzione dei lavori in subappalto, sollevando l'Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.

L'appaltatore deve indicare, nell'offerta, i lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m.i. pertanto è fatto obbligo

all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto dell'intervento.

L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per i lavori eseguiti nei soli casi previsti al comma 13 del medesimo art. 105.

Art. 11 - Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Si rimanda a quanto stabilito nell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Garanzie assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/201.

Art. 13 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente accordo ha durata di 1095 giorni, eventualmente prorogabile per i termini previsti dalla normativa su richiesta del RUP.

L'accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al punto precedente, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso, salva diversa determinazione da parte dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente accordo quadro, fintanto che l'Amministrazione non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato emesso l'apposito ordine di lavoro/contratto applicativo.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile nonché copia della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori interventi di manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti applicativi emessi dall'amministrazione, esso si intenderà prorogato del solo tempo previsto dal contratto applicativo per l'esecuzione del relativo intervento.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovrà procedere con le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche esposte nei singoli ordini di lavoro/contratti applicativi.

Art. 15 - Modalità di affidamento dei singoli interventi di manutenzione - Ordini di lavoro/contratti applicativi

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si è concluso con un unico operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi ordini di lavoro/contratti applicativi, disposti dal Direttore dei lavori (o, se del caso, da parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti

appendice all'Accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli interventi, da effettuarsi previa convocazione dell'appaltatore.

Negli ordini di lavoro, che saranno numerati progressivamente, saranno indicati:

- indirizzo ed esatta ubicazione dell'intervento;
- caratteristiche presunte degli interventi e delle opere da eseguire;
- la durata stimata dell'intervento;
- il termine di esecuzione dell'intervento con indicazione del grado d'urgenza.

Gli ordinativi saranno inviati all'affidatario secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.

Art. 16 - Penali

Qualora l'Appaltatore non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni di contratto ovvero non le esegua con le modalità e la tempistica prevista, sarà applicata una penale in ragione della gravità dell'inadempimento.

Qualora gli interventi siano eseguiti in modo inadeguato e previa contestazione, l'Ente potrà pretendere dall'Appaltatore la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi stabiliti.

Qualora l'Appaltatore, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, i lavori di cui al contratto, l'Ente potrà ricorrere a terzi per lo svolgimento degli interventi addebitando a titolo di penale all'Appaltatore i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione.

Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate per l'inizio e l'esecuzione degli interventi di manutenzione, vengono applicate le seguenti penali per ogni ora o giorno naturale consecutivo di ritardo.

- Lavori a carattere di urgenza, la penale sarà pari al **€ 100,00** per ogni **giorno** di ritardo;
- Lavori di immediata esecuzione, la penale sarà pari al **€ 50,00** per ogni **ora** di ritardo ed ulteriori € 50,00 per ogni mancata risposta telefonica con 3 tentativi di telefonata in massimo 30 minuti.

Per ogni altra violazione del presente capitolato e/o dell'accordo, dei singoli contratti esecutivi, dei singoli ordini di servizio, è applicata una penale definita in ragione della gravità dell'inadempimento valutata dall'ufficio di direzione e/o dal Rup, tra 50,00 e 500,00 Euro.

NB. Il ritardo è calcolato a partire dalla scadenza temporale entro cui l'intervento doveva essere eseguito secondo il presente Capitolato e/o dalla chiamata e/o dalla segnalazione comunque effettuata.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l'appaltatore potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 7 (sette) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente; trascorso tale termine, le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'appaltatore decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della prima fattura emessa dopo l'evento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Ente riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D.Lgs. 50/16.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'E.R.S.U. al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Provvedimenti in caso di fallimento o morte del titolare

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. La stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Il Comune di Como ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 19 - Risoluzione per inadempimento

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'accordo nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione dell'appalto in oggetto alla data stabilita;
- b. frode nell'esecuzione degli interventi affidati;
- c. gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'esecutore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi fissati con il contratto;
- d. applicazione di penali che cumulativamente raggiungono il 10% dell'importo contrattuale;
- e. accertamento del venir meno dei requisiti richiesti dall'art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- f. accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- g. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Como;
- h. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- i. subappalto non autorizzato;
- j. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "tracciabilità dei flussi finanziari", "divieto di cessione del contratto e cessione del credito", sospensione dell'esecuzione del contratto;
- k. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- l. qualora si dia avvio di consegna anticipata e non si addivenga alla stipula dell'Accordo nei tempi stabiliti per cause imputabili all'affidatario riconducibili ad una condotta connotata da inadempimento alle disposizioni del Capitolato Prestazionale. L'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva ed a consultare il secondo concorrente in graduatoria.

m. fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei lavori, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

In caso di risoluzione dell'Accordo l'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Como tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Como si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo per il completamento del servizio oggetto dell'accordo stesso. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 - Recesso

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Como si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con pec.

In tal caso il Comune di Como sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Settore Competente.;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore oltre al decimo dell'importo degli interventi non eseguiti calcolato ai sensi del c.2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Como.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Sospensione

L'Esecutore non può sospendere il corso dei lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Como.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. Il Responsabile del procedimento, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, potrà disporre la sospensione degli interventi per il tempo necessario sino al cessare delle cause della sospensione e, non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, comunicherà la data di ripresa degli stessi.

La sospensione degli interventi è disciplinata dall'art. 107 del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Verifiche e Controlli

L'Amministrazione, nella persona del Direttore dei Lavori, esplica funzioni di vigilanza attraverso la verifica e il controllo di tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato Prestazionale. Ciò ha lo scopo di verificare lo svolgimento degli interventi in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita in contratto. La vigilanza potrà avvenire mediante verifiche ispettive sul posto e senza obbligo di preavviso, oltre che mediante la verifica della documentazione prodotta ad ogni intervento. Pertanto ciascun intervento andrà supportato dal rilascio del rapporto di intervento a firma dell'esecutore e sottoscritto per ricevuta dal Direttore dei Lavori.

I rapporti di intervento dovranno essere rilasciati in duplice copia, una inviata al Direttore dei Lavori, l'altra trattenuta dall'esecutore, entro una settimana dalla fine dall'ultimazione dell'intervento stesso.

Art. 23 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'Appaltatore si obbliga:

- assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro;
- ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata;
- a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Art. 24 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato prestazionale, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti del Capitolato Prestazionale.

Art. 25 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

La ditta, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Como" approvato con D.G.C. n°108 del 9 aprile 2014.

La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Como, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 26 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra Il Comune di Como e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all' A.G.O. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Como.

E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale.

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

Art. 27 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di ultimazione dell'appalto.

Art. 29 - Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente il presente atto, nonché il Capitolato Prestazionale, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante la sottoscrizione, anche in forma digitale, apposta al presente atto.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale _____

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Giro Di Bartolo

L'OPERATORE ECONOMICO

Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005